

**STATISTICHE SULLA BANCA DATI DEGLI ISA  
PERIODO D'IMPOSTA 2024**

**NOTA**

## STATISTICHE SULLA BANCA DATI DEGLI ISA

### ISA PERIODO D'IMPOSTA 2024

#### NOTA

Le statistiche relative al periodo d'imposta 2024 sono state elaborate solo sui contribuenti che hanno dichiarato di applicare gli ISA<sup>1</sup> e le cui dichiarazioni sono state inviate entro il 16 dicembre 2025.

Sono state considerate elaborabili, quindi, solo le posizioni per le quali:

- non sono presenti errori tecnici nella predisposizione della posizione telematica (posizioni non calcolabili o non conformi alla specifica tecnica);
- non si riscontra la dichiarazione di una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA:
  - 1 - inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
  - 2 - cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
  - 3 - ammontare di ricavi dichiarati di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e) o di compensi di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR, superiore a euro 5.164.569;
  - 4 - periodo di non normale svolgimento dell'attività;
  - 5 - determinazione del reddito con criteri "forfetari";
  - 6 - classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel Modello ISA approvato per l'attività esercitata;
  - 7 - esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  - 8 - enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (tale causa di esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
  - 9 - organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (tale causa di esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
  - 10 - imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 (tale causa di esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
  - 11 - società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
  - 12 - imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di "Trasporto su taxi" - codice attività 49.33.10 e di "Trasporto su veicoli a noleggio con conducente" - codice attività 49.33.20, di cui all'ISA DG72U;
  - 13 - corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA DG77U;

<sup>1</sup> Si precisa che, se pure in presenza di una delle condizioni che determinano la causa di esclusione dall'applicazione degli ISA, qualora il contribuente non dichiarò tale condizione, la relativa dichiarazione viene considerata elaborabile.

- 14 - soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA).
- non si individuano anomalie rilevanti dal punto di vista statistico (ad es. contribuenti con elementi contabili assenti o elementi contabili errati).